CAMERA DEI DEPUTATI N. **2124**-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IEZZI, MOLINARI, BORDONALI, RAVETTO, STEFANI, ZIELLO, ANDREUZZA, DAVIDE BERGAMINI, BISA, BOF, CAVANDOLI, CECCHETTI, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, MATONE, PRETTO, SASSO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza

Presentata il 31 ottobre 2024

(Relatrice: **BORDONALI**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 14 ottobre 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 2124 Iezzi, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative approvate in sede referente,

preso atto delle disposizioni che individuano i reati che impediscono all'autore di acquisire la cittadinanza e quelli che ne determinano la revoca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 2124, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

ricordato che il diritto primario dell'Unione europea riserva agli Stati membri la competenza esclusiva in materia di cittadinanza, come sancito dall'articolo 9 del TUE e dall'articolo 20 del TFUE, secondo cui la cittadinanza dell'Unione si aggiunge, senza sostituirla, a quella nazionale e attribuisce diritti quali la libera circolazione, il diritto di votare ed essere eletti alle elezioni municipali ed europee, la protezione diplomatica e consolare, il diritto di petizione e di iniziativa legislativa, oltre alla tutela contro la discriminazione basata sulla nazionalità;

rilevato che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato che tale competenza, pur restando in capo agli Stati membri, non è illimitata e deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione e dei valori fondanti di cui all'articolo 2 del TUE;

rilevato che la proposta di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.	Art. 1.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:	*a)* all'articolo 4**, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che sussistano gli elementi preclusivi di cui all'articolo 4-*bis* »;**
	***b)* dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:**
« *2-bis*. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi del comma 2:	**« Art. 4-*bis*. – *1.*** Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi **dell'articolo 4,** comma 2:
a) la condanna per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio previsti dai titoli XII e XIII del libro secondo del codice penale o per il reato previsto dall'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;	*a)* la condanna per **uno** dei delitti **di cui al** libro secondo**, titolo I, capi I, II e III,** del codice penale**, puniti con la pena della reclusione, nonché per uno dei delitti di cui all'articolo 10-*bis* della presente legge;**
***b)* la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.**	***b)* la condanna a una pena superiore a tre anni di reclusione per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli** 73 **e 74** del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
	soppressa
	***2*. Nei casi di cui al comma 1, l'acquisto della cittadinanza non è precluso quando la pena è sospesa e nei termini previsti per la sospensione il condannato non ha commesso altri reati.**
2-ter. Nel caso in cui, al momento della dichiarazione di volere acquistare la cittadinanza ai sensi del comma 2, sia in corso un procedimento penale nei confronti del richiedente per alcuno dei reati di cui al comma 2-*bis*, lettera *a)*, l'acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla comunica-	***3*.** L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino **a** comunicazione della sentenza definitiva**, se sia stata promossa azione penale** per **uno** dei **delitti** di cui al comma **1**.

zione del decreto di archiviazione o della sentenza definitiva di assoluzione.

2-quater. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna »;

b) all'articolo 9.1**, comma 1**:

1) al primo periodo, dopo le parole: « degli articoli » sono inserite le seguenti: « 4, comma 2, »;

2) al secondo periodo, le parole: « , che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, » sono soppresse;

3) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 è preclusa qualora il richiedente abbia subìto condanne o abbia a suo carico procedimenti penali in corso per i reati di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché per i motivi di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1 dell'articolo 6, fatte salve comunque le ulteriori valutazioni in ordine agli indici di integrazione.

1-ter. Nel caso di procedimenti penali in corso, la concessione della cittadinanza italiana è sospesa fino alla comunicazione del decreto di archiviazione o della sentenza definitiva di assoluzione.

1-quater. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna »;

c) all'articolo 10, comma 1, dopo la parola: « presta, » sono inserite le seguenti: « in lingua italiana, »;

4. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna **per uno dei delitti di cui al comma 1 »;**

c) all'articolo 9.1:

soppresso

1) al **comma 1,** secondo periodo, le parole: « , che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, » sono soppresse;

2) *identico*:

« *1-bis*. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 è preclusa qualora il richiedente abbia subìto condanne o abbia a suo carico procedimenti penali in corso per i reati di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché per i motivi di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1 dell'articolo 6, **ferma restando, a fini preclusivi, la valutazione di ogni elemento utile a verificare l'effettiva integrazione sociale del richiedente**.

1-ter. *Identico*.

1-quater. *Identico* »;

***d)* all'articolo 9-*ter*, comma 1, le parole: « agli articoli 5 e 9 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 4, comma 2, 5 e 9 »;**

e) all'articolo 10**:**

1) al comma 1, dopo la parola: « presta, » sono inserite le seguenti: « in lingua italiana, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. È esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di una grave condizione di disabilità accertata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale »;

d) all'articolo 10-*bis*, comma 1, le parole: « e 270-*quinquies*.2, » sono sostituite dalle seguenti: « , 270-*quinquies*.2, 575, 583-*bis*, 601, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* ».

f) all'articolo 10-*bis*, comma 1, **primo periodo,** le parole: **« dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-*ter*** e 270-*quinquies*.2, **del codice penale »** sono sostituite dalle seguenti: **« dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 3), 4) e 7-*ter*), del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 270-*ter*,** 270-*quinquies*.2, 583-*bis* **e** 601 **del codice penale, nonché per il reato di cui all'articolo 12-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;**

***g)* all'articolo 13:**

1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis)* se, avendola perduta per effetto della revoca di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, dichiara di volerla riacquistare, decorsi dieci anni dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento adottato a seguito della cessazione della pericolosità sociale, ai sensi degli articoli 207 e 208 del codice penale, sempre che in tale periodo non sia intervenuta nei suoi confronti una nuova condanna definitiva o una nuova dichiarazione di pericolosità sociale per uno dei fatti previsti come reato dall'articolo 10-*bis*, comma 1 »;

2) al comma 3, le parole: « lettera *c)*, *d)* ed *e)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *e-bis)* ».

PAGINA BIANCA

19PDL0218190